



# COMANDO MILITARE ESERCITO "ABRUZZO"

## ORDINANZA DI SGOMBERO N. 12/2019 PER LO SVOLGIMENTO DI ESERCITAZIONI "A FUOCO"

### CONSIDERATA

la necessità di svolgere esercitazioni di tiro con armi individuali e di reparto prospettata dal 9° REGGIMENTO ALPINI di L'AQUILA (4, 11, 18 e 19 DICEMBRE 2019) nella zona denominata "poligono di tiro occasionale a cielo aperto di MONTE STABIATA".

### VISTI

il D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 e il DPR n. 90 del 15 marzo 2010,

### DISPONGO

per motivi di pubblica incolumità:

a. l'**OCCUPAZIONE**, da parte dell'Ente/Reparto che svolge attività:

- delle "postazioni" per vedette;
- delle zone delimitate dai seguenti allineamenti:
  - a nord: MONTE S. FRANCO (UH 6702) – MONTE LENCA (UH 7202) (esclusi);
  - ad est: PIETRA CAVALLI (UH 7201)– LA FAGLIATA (UG 7397) (esclusi);
  - a sud: VALLE ORSA (UG 7196) – COLLE PATRICCIOLO (UG 6896) (esclusi);
  - ad ovest: VALLE FORMALISCIA (UG 6697) – COLLE OVINDOLI (UG 6699) – COLLE DELLE MACCHIE (UH 6500) (esclusi);

b. lo **SGOMBERO** di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali, dalle ore 0800 alle ore 2300 (con intervallo di 1 ora dalle 1200 alle 1300), limitatamente ai giorni suindicati, dall'area interessata;

c. il **DIVIETO DI ACCESSO** (a quanti non autorizzati dal Direttore di esercitazione/tiro) all'area sgomberata;

d. la **LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE** sulle vie di comunicazione comprese nell'area sopra delimitata.

I limiti dell'area interessata all'esercitazione e l'ubicazione delle vedette sono riportati su una carta topografica esposta all'albo del Comune di L'AQUILA.

Durante lo svolgimento delle attività a fuoco saranno esposti bandieroni rossi nelle località riportate nell'Allegato "C".

I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle vedette saranno:

- a. **RITENUTI** responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
- b. **PUNITI**, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo n. 336 del D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 e/o degli articoli n. 140, 141 e 142 del Codice Penale Militare di Pace.

In Allegato "B" (da affiggere agli albi dei Comuni interessati unitamente all'ORDINANZA ed all'Allegato "C"):

- a. l'indicazione delle disposizioni legislative inerenti al divieto di raccogliere e rimuovere proiettili inesplosi od ordigni di qualsiasi genere;
- b. le modalità e i termini per la richiesta degli indennizzi.

**UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA SONO INCARICATI DI FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA**

IL COMANDANTE in s.v.  
Col. f. (alp.) Marco IOVINELLI

## AVVERTENZE

### **1. Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili – cartucce - ordigni esplosivi (e/o rottami).**

“Chiunque durante il corso di esercitazione/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul territorio proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso.

Del rinvenimento, dovrà essere data immediata comunicazione al comando dell'Ente/Reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se “ancora in zona”) e/o ovvero al più vicino Comando CARABINIERI.

Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta, rimozione dei proiettili - cartucce - ordigni (e dei relativi rottami) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896:

- art. 1: è vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, e dai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili separati o parti di proiettili, nei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.
- art. 2: per evitare ogni responsabilità dipendente dai furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.
- art. 3: gli scopritori, gli acquirenti, gli interettatori ed i detentori di proiettili o di parte dei medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorse nelle pene stabilite dai codici penali, militare e comune, per gli acquisti di cose destinate ad usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato ed appropriazioni delle cose smarrite, saranno denunziati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale”.

### **2. Modalità/termini per la richiesta di indennizzi conseguenti a “sgomberi - occupazioni - danni”.**

Si riporta l'art. 17 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1979, n° 780:

“Prima dell'inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a cura dell'Amministrazione Militare, in contraddittorio del proprietario, dell'affittuario e dei loro rappresentanti e di mancanza di questi, possibilmente alla presenza di due testimoni, è redatto verbale constatante lo stato di consistenza dei luoghi e delle cose interessate all'esercitazione.

Gli indennizzi per i danni patrimoniali o pregiudizi economici dipendenti dall'esercitazione sono richiesti dagli aventi diritto con istanza diretta al Comandante Militare, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della Difesa.


Tali istanze sono presentate ai Comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte.

I moduli per inoltrare la richiesta degli indennizzi per i risarcimenti di danni sono reperibili presso gli Uffici Comunali e le locali Stazioni dei Carabinieri.

Entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle domande, il Comune provvede al loro inoltro all'Ufficio Militare competente.

I danni denunciati che non risultano accertati o che fossero dichiarati d'entità diversa sono immediatamente controllati sul posto e per loro è redatto verbale in contraddittorio con gli interessati. È verbalizzato con l'intervento di testimoni l'eventuale rifiuto all'accertamento opposto dagli interessati”.

POLIGONO "MONTE STABIATA"



LEGENDA	
■	Area da sgomberare
L	Linea delle armi
B	Linea dei bersagli
LA	Gittata massima
▲	Vedette